

**REGOLAMENTO AZIENDALE “PRIVACY”
E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



REV. 00 DEL 20
det. 27.11.23
Pag. 1 di 12

Verifica ed approvazione

DOCUMENTO PREDISPOSTO E VERIFICATO DA RESP. LEGALE/APPALTI/AA.GG.	DOCUMENTO CONDIVISO DAL RESP. STRUTTURA	DOCUMENTO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IRMA AGOSTINI	GIUSEPPE CIANETTI	ROMANO MENECHINI
F.to	F.to	F.to

**REGOLAMENTO AZIENDALE “PRIVACY” E PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
DELLA SOCIETA' V-RETI GAS SRL**

INDICE

NORMATIVA.....	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI FONDAMENTALI.....	4
ART. 2 – IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
ART. 3 – I DATI PERSONALI TRATTATI DALLA SOCIETÀ.....	5
ART. 4 – LA POLITICA DI SICUREZZA AZIENDALE	5
ART. 5 – LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	5
ART. 6 – LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI	5
ART. 7 – LE RESPONSABILITÀ CONNESSE AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	6
ART. 8 – I RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
ART. 9 – I COMPITI DEL “DATA PROTECTION OFFICER”	7
ART. 10 – I RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITÀ ORGANIZZATIVE AZIENDALI.....	8
ART. 11 – L’INFORMATIVA ALL’INTERESSATO.....	8
ART. 12 – I DIRITTI DELL’INTERESSATO	8
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’INTERESSATO	9
ART. 14 – MISURE MINIME DI SICUREZZA	9
ART. 15 LE MISURE IDONEE DI SICUREZZA	10
ART. 16 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI	10
ART. 17 – VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
ART. 18 – LIMITI ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 19 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 20 – RAPPORTI CON IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	11
ART. 21 – NORME DI RINVIO	11
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE.....	12

Normativa

La tutela della riservatezza all'interno della Società, oltre che dalle presenti linee guida, sono regolamentate:

- i. Decreto Legislativo n. 196 del 2003 ss.mm.ii. “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come adeguato dal decreto legislativo n.101 del 2018 ss.mm.ii.; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”
- ii. Decreto Legislativo n. 82 del 2005 ss.mm.ii. “*Codice dell'Amministrazione digitale*”;
- iii. Legge 241/1990 ss.mm.ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- iv. Decreto Legislativo n. 33 del 2013 ss.mm.ii. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

● **Glossario:**

- i. **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- ii. **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante, trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- iii. **limitazione di trattamento:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- iv. **profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- v. **pseudonimizzazione:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- vi. **archivio:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- vii. **titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- viii. **«data protection officer o dpo»:** è una persona fisica, nominata obbligatoriamente nei casi di cui all'art. 37 del Regolamento europeo n.679/2016 dal Titolare o dal responsabile del trattamento e deve possedere una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati per assisterli nel rispetto, a livello interno, del predetto Regolamento;
- ix. **responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- x. **autorizzati/incaricati:** persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del Titolare e/o del Responsabile del trattamento e/o del Delegato del trattamento;
- xi. **Interessato:** persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- xii. **Terzo:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- xiii. **consenso dell'interessato:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- xiv. **violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- xv. **Dati genetici:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- xvi. **Dati biometrici:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- xvii. **Dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- xviii. **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- xix. **Dati giudiziari** i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- xx. **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati di salute non possono essere diffusi. I dati sensibili sono oggetto di comunicazione anche verso soggetti pubblici solo se prevista da disposizioni di legge o di regolamento;
- xxi. **Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- xxii. **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- xxiii. **Autorità Garante Privacy:** l'autorità pubblica indipendente deputata al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Art. 1- Oggetto del regolamento e principi fondamentali

1. Il presente regolamento detta le linee guida inderogabili della Società relative alla corretta gestione del trattamento dei dati personali, così come definiti dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR), dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto Legislativo n.101 del 2018 e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati.

Ciò avverrà mediante la predisposizione di una serie di misure che compongono un vero e proprio “Sistema Gestionale Privacy”, nonché di compiti e di responsabilità di tutti coloro che nella Società trattano dati personali.

2. La gestione dei dati personali e sensibili, in considerazione dell'estrema delicatezza dei dati personali che correntemente tratta, della loro molteplicità e della numerosità dei soggetti che necessariamente devono trattarli, adotta misure capaci di assicurare e documentare che il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità tali da preservarne l'integrità e la confidenzialità, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza. A riguardo, saranno attivate le necessarie risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati e di amministrazione digitale nell'osservanza dei seguenti principi:

- i. liceità, correttezza e trasparenza, cioè siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- ii. limitazione della finalità, ovvero siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- iii. minimizzazione dei dati, cioè questi debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- iv. esattezza, cioè siano esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- v. limitazione della conservazione, cioè siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo che vengano conservati per periodi più lunghi ai soli fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- vi. integrità e riservatezza, cioè trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- vii. responsabilizzazione, cioè adottando e essendo in grado di dimostrare che il trattamento dei dati viene svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Il titolare del trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è V- Reti Gas S.r.l.

2. Il Titolare, tramite il Referente Privacy (DPO) di cui all'art. 12 del presente regolamento, provvede, nei casi previsti dalla legge:

- i. ad assolvere l'obbligo di notificazione all'Autorità Garante;
- ii. a richiedere a tale Autorità l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove necessaria;
- iii. ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda il processo di digitalizzazione;
- iv. a nominare i Responsabili Interni ed Esterni del trattamento di dati personali impartendo loro le necessarie istruzioni per la corretta gestione e protezione dei dati personali;

3. Il Titolare del trattamento, tenuto, in base alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, ad effettuare nei confronti di tutti i Responsabili del trattamento le verifiche e controlli sulla correttezza del trattamento dei dati loro assegnato.

Art. 3 – I dati personali trattati dalla società

1. La società tratta le informazioni relative a:

- i. cittadini utenti, assistiti e loro familiari e/o accompagnatori;
- ii. personale in rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione;
- iii. dati relativi ad imprese, ai propri dipendenti, fornitori, subappaltatori.

I dati trattati attengono, essenzialmente, ai dati anagrafici, informazioni reddituali ed economiche, “*know how*” aziendale.

Art. 4 – La politica di sicurezza aziendale

1. La società, anche in considerazione dell'estrema delicatezza dei dati oggetto di trattamento, assicura che il trattamento dei dati personali avvenga con modalità tali da preservarne l'integrità e la confidenzialità nel rispetto delle misure minime e delle misure idonee di sicurezza. Al riguardo attiva le necessarie risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie perché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati e di amministrazione digitale.

Art. 5 – La valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. Il Titolare prima di procedere al trattamento dei dati effettua una valutazione preliminare dell'impatto delle operazioni di trattamento, avvalendosi del Referente Privacy (D.P.O.) La valutazione di impatto preliminare effettuata nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, al fine di valutare i rischi del trattamento, le misure previste per contenerli, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alle norme vigenti, tenuto conto dei diritti degli interessati e delle finalità del trattamento.

2. La società, inoltre, attiva tutte le azioni necessarie al rispetto delle misure e prescrizioni specifiche individuate dall'Autorità Garante della Privacy per il corretto trattamento dei dati, in modo particolare per quanto riguarda i trattamenti resi possibili dai processi di innovazione digitale e dai diversi modelli di sistemi informativi integrati.

Art. 6 – Le modalità di trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali è ammesso, solo per le finalità ammesse dalla legge e per svolgere le attività istituzionali aziendali, solo da parte del Titolare del trattamento dei dati, dei

Responsabili Interni ed Esterni del trattamento dei dati.

2. All'interno della Società sono individuati i ruoli e i compiti dei soggetti autorizzati a trattare i dati di pertinenza del Titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

4. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I Responsabili sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'Interessato fornisce di propria iniziativa.

5. I Responsabili sono autorizzati all'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento dei dati personali è consentito, nonché a comunicare dati personali

e/o sensibili agli altri Responsabili del trattamento solo in caso di necessità ovvero quando non sia possibile perseguire le stesse finalità con dati anonimi o aggregati.

In particolare, i Responsabili del trattamento interni ed esterni relativi alla gestione, protezione e manutenzione dei sistemi informativi e dei programmi informatici dovranno assicurare al titolare che tali sistemi e programmi siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità

I dati che, anche a seguito di verifica, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

Art. 7 – Le responsabilità connesse al trattamento dei dati

1. Il Titolare designa i responsabili del trattamento dei dati personali cui delegare il coordinamento delle attività di trattamento dei dati personali.

2. I responsabili del trattamento si distinguono in responsabili Interni e responsabili Esterni del trattamento dei dati personali. I Responsabili interni sono nominati dal titolare con la Deliberazione che conferisce loro l'incarico a Responsabile di struttura, preventivamente allo svolgimento delle attività di trattamento dei dati. La nomina dei Responsabili del trattamento dei dati, accompagnata dalle specifiche indicazioni operative per il corretto assolvimento dei compiti a questi delegati in materia di protezione dei dati, dovrà essere notificata per iscritto ai soggetti individuati a cura del Referente Privacy (DPO).

La funzione di Responsabile del trattamento dei dati è attribuita personalmente e non è suscettibile di delega. I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti loro assegnati.

3. I Responsabili del trattamento dei dati sono dotati di autonomia gestionale ed organizzativa per il trattamento dei dati di propria competenza; questi sono tenuti, inoltre, ad adottare ogni misura necessaria per il rispetto della riservatezza nell'erogazione delle prestazioni aziendali.

È compito dei Responsabili del trattamento dei dati verificare che la documentazione cartacea e digitale e le relative procedure informatizzate che supportano l'attività di trattamento dei dati di propria competenza rispondano ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, segnalando al Titolare ed al Referente Privacy (D.P.O.) eventuali situazioni di potenziale compromissione della protezione dei dati personali.

I Responsabili del trattamento, relativamente al proprio settore di competenza, rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati e amministrazione digitale e riferiscono periodicamente a questi e al Referente Privacy (D.P.O.) su come svolgono i compiti specifici loro assegnati.

Art. 8 – I responsabili interni del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali vengono nominati con apposito atto scritto dall'Amministratore Unico della Società, ai sensi dell'art.29, comma 2, del Codice della privacy, tra soggetti che, per comprovate caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo della sicurezza.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali compie tutto quanto è necessario, per garantire la piena attuazione delle vigenti disposizioni normative, in tema di riservatezza e, in particolare:

- i. applicare la normativa contenuta nel Codice, le disposizioni del Garante, quelle contenute nel presente regolamento, nonché la normativa nazionale e regionale, che disciplinano il trattamento dei dati;

- ii. osservare le istruzioni impartite dal Titolare del dato;
 - iii. nominare all'interno della struttura di competenza gli incaricati al trattamento dei dati personali attraverso atto scritto, controfirmato per presa visione ed accettazione, con il quale vanno impartite le istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali;
 - iv. provvedere all'aggiornamento periodico dell'elenco del personale di competenza e dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
 - v. informare preventivamente il titolare di ogni trattamento di dati;
 - vi. impartire le opportune disposizioni, quando è necessario e possibile, affinché il personale incaricato provveda a dare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed a richiedere il consenso all'interessato;
 - vii. individuare e dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento.
3. È inoltre compito del Responsabile del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità percepite dai singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisca di propria iniziativa. I dati che a seguito di verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, se non per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene. La funzione di Responsabile non è delegabile, e, in caso di assenza o impedimento, gli obblighi sullo stesso gravanti sono adempiuti da chi lo sostituisce ordinariamente. I Responsabili del trattamento dati rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle istruzioni ricevute, ivi incluse quelle concernenti l'adozione delle misure minime.

Art. 9 – I compiti del “Data Protection officer”

1. La Struttura del responsabile del trattamento di cui al precedente art. 9, ha la funzione di riferimento in materia di protezione dei dati personali e coordina l'applicazione delle disposizioni di legge che riguardano la gestione e protezione dell'informazione, adeguandola agli specifici percorsi organizzativi dell'Azienda, anche per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
2. La struttura del D.P.O., svolge i seguenti compiti:
 - i. assiste la Società nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla riservatezza dei dati;
 - ii. cura la gestione delle nomine a Responsabile del trattamento;
 - iii. provvede alla stesura del Documento di Analisi dei Rischi (DAR) avvalendosi della necessaria collaborazione dei Responsabili interni di cui al successivo art. 11;
 - iv. vigila sull'osservanza del presente Regolamento, fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza, protezione dei dati;
 - v. svolge l'attività di formazione aziendale in tema di normativa sulla riservatezza, protezione dei dati;
 - vi. fornisce risposta ai quesiti che vengono sottoposti alla sua attenzione da parte delle strutture aziendali relativamente al trattamento dei dati personali;
 - vii. gestisce le istanze degli interessati per quanto riguarda il trattamento e la protezione dei loro dati personali;
 - viii. partecipa all'adeguamento dei percorsi aziendali per quanto attiene l'aspetto della riservatezza, della protezione dei dati e del rispetto della dignità dell'ammalato, che siano condivisibili su tutto il territorio aziendale;
 - ix. provvede, su iniziativa dei Responsabili del trattamento dei dati, alla revisione ed integrazione della modulistica in uso in ambito aziendale per quanto concerne il profilo della riservatezza nell'uso dei dati;

- x. integra, anche su iniziativa dei Responsabili del trattamento, i capitoli, i contratti e le convenzioni e accordi di servizio che vengono stipulati dall’Azienda o per conto della stessa, e che prevedono un trattamento di dati personali delle opportune indicazioni sulla loro protezione;
- xi. fornisce pareri nel rispetto dei requisiti in materia di privacy per la predisposizione dei capitoli di gara dei sistemi informatici;
- xii. provvede, previa comunicazione dei Responsabili del trattamento dei dati, a segnalare all’Autorità Garante Privacy e agli Interessati i casi di anomalie e/o violazione dei dati personali (“*data breach*”); costituisce punto di contatto dedicato per l’Autorità Garante per tutto quanto concerne il trattamento dei dati;
- xiii. cura che la comunicazione di dati personali da parte dell’Azienda avvenga nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento, inoltrando se necessario specifica istanza all’ Autorità Garante per la Privacy.

Art. 10 – I Responsabili delle singole unità organizzative aziendali

1. I responsabili delle singole unità organizzative della Società sono individuati dal Responsabile nelle figure dirigenziali o, comunque, in coloro che svolgono funzioni assimilabili a cui è demandata la competenza del trattamento nei limiti dei propri ambiti funzionali.

2. Gli incaricati devono osservare tutte le istruzioni scritte, loro impartite dal Responsabile. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti istituzionali loro assegnati.

Art. 11 – L’informativa all’interessato

1. Il trattamento dei dati personali esige la previa informativa dell’interessato, di cui all’art. 13 del Codice (vedi allegato A). L’informativa è sempre dovuta a prescindere dall’obbligo di acquisizione del consenso.

2. Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati dall’art.13 del Codice, e più specificatamente:

- i. le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;
- ii. l’obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- iii. le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- iv. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
- v. i diritti di cui all’articolo successivo;
- vi. gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Art. 12 – I diritti dell’interessato

1. L’interessato al dato ha diritto di:

- i. avere informazioni sull’esistenza o meno di propri dati personali che siano in possesso dell’Azienda, con indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento;
- ii. chiedere la modifica, il blocco del trattamento o la cancellazione dei propri dati, se i dati non sono gestiti o custoditi per obbligo di legge;
- iii. conoscere i Responsabili e/o Incaricati che trattano le sue informazioni e i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- iv. visionare gli accessi ai propri dati;
- v. essere informato dei “*data breach*” che coinvolgono dati personali di proprio riferimento;
- vi. esercitare il diritto di oscuramento e deoscuramento previsto dalla normativa vigente;
- vii. integrare, rettificare, aggiornare i dati trattati di proprio riferimento, mediante annotazione delle modifiche richieste senza alterare la documentazione di riferimento.

2. L'Interessato può avanzare specifica istanza, come da modello Allegato B) al presente Regolamento, al Titolare del trattamento.
3. Il Referente Privacy (D.P.O.) avvia il procedimento, avvalendosi necessariamente dell'apporto e della collaborazione del Responsabile del trattamento dei dati di competenza. L'Interessato ha diritto ad ottenere risposta entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; tale termine potrà prorogato in caso di necessità di ulteriori indagini o verifiche da parte del Referente Privacy (D.P.O.). e, allo spirare, verrà comunicato all'Interessato l'esito del procedimento entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. L'Interessato avrà diritto, comunque, ad ottenere una risposta entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. L'interessato ha, inoltre, diritto:
 - i. all'accesso al dato;
 - ii. alla cancellazione e oscuramento;
 - iii. aggiornamento e rettifica dei dati.
5. L'interessato può, senza alcuna formalità, chiedere all'incaricato del trattamento dei dati di:
 - i. prendere visione dei dati che lo riguardano;
 - ii. avere comunicazione dei dati in forma intelligibile;
 - iii. conoscere le finalità istituzionali per cui sono conservati i propri dati.
6. L'interessato può, senza formalità e senza spese, chiedere all'incaricato, ove i dati non siano più necessari per le finalità istituzionali dell'Azienda:
 - i. la cancellazione dei dati posseduti;
 - ii. la trasformazione in forma anonima dei dati.
7. È diritto dell'interessato chiedere l'aggiornamento, rettifica ed integrazione dei dati, senza formalità e senza spese, chiedendo all'incaricato del trattamento dei dati:
 - i. l'aggiornamento dei dati;
 - ii. la rettificazione dei dati;
 - iii. l'integrazione dei dati.
8. L'integrazione dei dati può avvenire solo qualora il richiedente dimostri di averne interesse e le motivazioni espresse rientrino tra le finalità istituzionali dell'Azienda.
9. L'interessato può senza formalità e senza spese opporsi al trattamento dei dati personali con finalità commerciale o di invio di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. L'interessato che si oppone al trattamento dei propri dati deve indicare espressamente i motivi che legittimano la richiesta. L'opposizione potrà essere accolta solo qualora non sia in contrasto con le disposizioni di legge o con le finalità istituzionali dell'Azienda.

Art. 13 – Obblighi dell'interessato

1. il titolare del dato è obbligato a fornire i dati personali o sensibili strettamente necessari ai fini istituzionali dell'Ente fatti salvi i casi d'urgenza o di impossibilità temporanea a comunicare i dati.

Art. 14 – Misure minime di sicurezza

1. Il Titolare e i Responsabili del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e amministrazione digitale, ogni misura di sicurezza necessaria per assicurare un livello sufficiente di sicurezza dei dati personali trattati dall'Azienda. Ogni Responsabile Interno del trattamento, è tenuto a verificare che i propri collaboratori adottino tutte le misure necessarie alla protezione dei dati.
2. L'accesso alle procedure informatiche è consentito solo utilizzando apposite credenziali di autorizzazione composte da un user-id e da una password.

3. La struttura Referente Privacy (D.P.O.) verifica la congruenza della nomina ad incaricato con la richiesta del Responsabile di rilascio delle credenziali e segnala a questi ogni eventuale anomalia.

Art. 15 Le misure idonee di sicurezza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del Codice e dell'allegato B del medesimo, l'Azienda detiene il Documento Programmatico per la Sicurezza, aggiornato annualmente, entro la scadenza del 31 Marzo, nel quale sono riportati i seguenti dati:

- i. l'elenco dei trattamenti dei dati personali;
- ii. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- iii. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- iv. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità;
- v. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- vi. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- vii. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del titolare.

Art. 16 – Modalità di conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo tale da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di distribuzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito non conforme alle finalità di raccolta.

2. Gli archivi che custodiscono i dati di cui è titolare del trattamento l'Azienda, cartacei e digitali, devono essere collocati in locali non esposti a rischi ambientali in ossequio alle disposizioni generali in materia di sicurezza e a quelle specifiche per la protezione del patrimonio informativo aziendale in tema di continuità operativa, conservazione sostitutiva e “*disaster recovery*”.

3. Gli archivi cartacei e digitali sono oggetto di trattamento da parte del Responsabile del trattamento dei dati di competenza, che deve assicurarne la riservatezza, protezione ed integrità per tutto il tempo in cui ne mantiene la disponibilità.

4. L'Azienda, relativamente agli archivi informatizzati di dati, adotta, facendo seguito alle disposizioni vigenti in tema di protezione dati e amministrazione digitale, avvalendosi del Referente Privacy (D.P.O.) e dei suoi Responsabili Interni, idonee procedure di:

- i. salvataggio periodico degli archivi di dati personali;
- ii. misure di contenimento dei virus informatici;
- iii. “*disaster recovery*”;
- iv. continuità operativa;
- v. conservazione sostitutiva.

L'accesso agli archivi aziendali deve essere controllato, e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura. Con riferimento agli archivi aziendali la responsabilità della conservazione e sicurezza dei medesimi spetta al responsabile competente per i dati oggetto del trattamento. Per quanto attiene specificatamente ai “trattamenti effettuati con strumenti elettronici”, l'amministratore di sistema è tenuto, in via esclusiva, ad attendere a tutti gli adempimenti, di cui all'art. 34 ed all'allegato B del Codice.

Art. 17 – Videosorveglianza

1. L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nell'Azienda è consentita, solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti (sicurezza delle persone e delle attrezzature), e, in ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili. Trova comunque applicazione, circa il divieto di controllo del lavoratore a distanza, l'intero dispositivo dell'art. 4, legge n.300/70 ss.mm.ii..

Art. 18 – Limiti alla conservazione dei dati personali

1. La Società assicura l'adozione di procedure attraverso le quali:
 - i. si proceda alla distruzione dei documenti analogici e digitali, una volta terminato il limite minimo di conservazione dei documenti e dei dati in questi riportati;
 - ii. lo smaltimento di apparati “*hardware*” o supporti rimovibili di memoria non renda possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare l'Azienda;
 - iii. il riutilizzo di apparati di memoria o “*hardware*” non renda possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare l'Azienda.

Art. 19 Attività di verifica e controllo dei dati personali

1. La Società individua con apposito atto le modalità attraverso cui si svolgono le attività di verifica e controllo del rispetto delle misure di legge e delle ulteriori disposizioni impartite durante le operazioni di trattamento dei dati da parte dei responsabili.
2. I controlli e le verifiche sono effettuati previa programmazione periodica o in caso di necessità anche su sollecitazione degli interessati.
3. È ammessa la verifica di controllo a distanza secondo il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle ulteriori direttive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L' Azienda comunque garantisce il rispetto della disciplina del divieto di controllo a distanza del lavoratore, così come prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 20 – Rapporti con il diritto di accesso agli atti

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi, contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Società.

Art. 21 – Norme di rinvio

1. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, per il trattamento dei dati personali, trovano, comunque, applicazione tutte le disposizioni contenute nel Codice (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.).

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione dell’Amministratore unico, entra in vigore dalla data di esecutività della stessa